

28/10/2005



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
GIUDICE PENALE MONOCRATICO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



NR. 005524/01 R. G. Notizie di reato
NR. 002034/03 R. G. T.M.

N° 2273/05 Sentenza

Redatta scheda il
N° Reg. Rec. Crediti

Data del deposito 28/10/2005

Data irrevocabilità

N° _____ R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - sezione penale,
nella persona del Giudice monocratico *dott. MARCO ZENATELLI*
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

ARMIGLIATO STEFANO nato il 13/10/1977 a VERONA (VR)
residente in VERONA VIA POLESINE, 17
difeso dall'AVV. ROBERTO BUSSINELLO del foro di VERONA di fiducia
LIBERO - CONTUMACE

BELLAVITE LORENZO nato il 01/04/1981 a VERONA (VR)
domicilio eletto in VERONA VIA O. PESCELLI, 17
difeso dall'AVV. LORENZO PICOTTI del foro di VERONA di fiducia
LIBERO - ASSENTE

CASTELLINI LUCA nato il 14/06/1975 a VERONA (VR)
domicilio eletto in VERONA c/o lo studio dell'AVV. ROBERTO BUSSINELLO
difeso dall'AVV. ROBERTO BUSSINELLO del foro di VERONA di fiducia
LIBERO - ASSENTE

LANTIERI GIUSEPPE nato il 03/03/1982 a CROTONE (KR)
domicilio eletto in VERONA c/o lo studio dell'AVV. ROBERTO BUSSINELLO
difeso dall'AVV. ROBERTO BUSSINELLO del foro di VERONA di fiducia
LIBERO - CONTUMACE

residente in _____ nato il _____ a _____ (VR)
difeso dall'AVV. STEFANO ZANINI del foro di VERONA di fiducia
LIBERO - ASSENTE

MOTIVAZIONE

Con distinti decreti di citazione del Pm Armigliato Stefano, Bellavite Lorenzo, Castellini Luca, Lanteri Giuseppe, Tommasi Giordano, Vertullo Davide e Zecchini Daniele venivano tratti a giudizio in via diretta per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Al dibattimento, che si è svolto in contumacia degli imputati Armigliato e Lanteri, veniva preliminarmente riunito per connessione al proc. RG 2034/2003 il proc. RG 1860/2004 e si costituivano come parti civili Bonetto Giovanni, Tommasi Giordano, Zardini Giovanni e Acre Roberto; quindi, dopo lo stralcio della posizione di Zecchini Daniele che, con il consenso del PM, definiva il procedimento con sentenza di applicazione pena, venivano ammesse ed assunte le prove richieste dalle parti; indicati gli atti utilizzabili per la decisione, udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva quindi nel merito con sentenza dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Nel merito, pacifica, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è risultata la responsabilità penale degli imputati Armigliato, Castellini e Lanteri in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, per quanto riguarda gli imputati Bellavite e Vertullo, che devono rispondere del solo capo A), l'istruttoria dibattimentale non ha invece fornito prova sufficiente in ordine alla loro presenza ed alla loro partecipazione, valutabile sotto il profilo di cui all'art. 110 c.p., ai fatti verificatisi verso le ore 18.45 del 05.05.2001 in Verona nei pressi degli scavi archeologici di via Leoni, talché gli stessi vanno assolti dal reato loro contestato al capo A) per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, 2 c.p.p.; per quanto attiene infine all'imputato Tommasi, accusato del delitto di cui al capo C) del procedimento RG 2034/2003, lo stesso va assolto, ex art. 530 cpv. c.p.p., dal reato contestatogli quanto alle lesioni subite dal Castellini al dorso per non aver commesso il fatto e quanto alle residue lesioni perché il fatto non sussiste.

La vicenda può sinteticamente ricostruirsi sulla base delle numerose testimonianze assunte all'udienza del 23.12.2004 nonché sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato Castellini alla medesima udienza e dall'esito dei riconoscimenti fotografici illustrati dai testi di P.G. Isp. Giorgiani, V.Q. Miazzo ed V.Sov. Bin all'udienza del 13.05.2005. Sulla base di tali elementi probatori, confortati dai certificati medici in atti, è emerso che verso le ore 16.30 del 05.05.2001 un gruppo di giovani della sinistra radicale veronese, tra cui in particolare Tommasi Giordano, all'epoca riconoscibile per una pettinatura "rasta", Adami Elisabetta e Coeli Gianluca, incontrarono in via Cappello con direzione Scavi di Porta Leona un gruppo di giovani appartenenti al movimento politico di destra "Forza Nuova", gruppo composto in particolare da Fiumini Riccardo e Vertullo Davide. Circa la dinamica dell'incontro tra i due gruppi esistono agli atti versioni diametralmente opposte: quella dei giovani della sinistra radicale (cfr. esame Adami e Coeli) che tende ad accreditare un contatto meramente verbale orientato nel senso di dissuadere semplicemente i passanti dal prendere i volantini distribuiti dai giovani di destra sulla base di mere indicazioni orali e quella, del tutto opposta, narrata dai giovani di "Forza Nuova", che indica invece come violenta e minacciosa la suddetta opera di dissuasione siccome attuata, non già oralmente nei confronti dei passanti, ma bensì pesantemente nei confronti dei distributori dei volantini elettorali (per altro nessuna denuncia in tal senso risulta allora presentata dalle parti offese). Su tali circostanze non si è quindi potuta formare una prova idonea ad avvalorare l'una piuttosto che l'altra ricostruzione, pur essendo

logicamente assodato, anche per quanto di seguito avvenuto, che una certa contrapposizione tra i due gruppi sia effettivamente avvenuta.

Dopo questa prima fase i due gruppi prendevano direzioni opposte: i giovani di "Forza Nuova" andavano verso piazza delle Erbe dove incontravano altri militanti dello stesso gruppo tra cui il Castellini, l'Armigliato ed il Bellavite a cui narravano quanto poc'anzi loro capitato; i giovani di sinistra raggiungevano invece un banchetto, ubicato nei pressi degli Scavi, promosso dal circolo "Pink" e da "Rifondazione Comunista" rispettivamente per propagandare il "Gay Pride" e la campagna elettorale di Roberto Aere, candidato per "Rifondazione Comunista" nel collegio senatoriale di Verona collina.

Al banchetto, tra gli altri, era intervenuto come simpatizzante anche Bonetto Giovanni che, verso le 18.30, si allontanava in direzione via Cappello in compagnia di tale Morgante Roberta per fare alcuni acquisti.

Pochi minuti dopo, intorno alle 18.40-18.45, presso il banchetto di Porta Leona si presentavano alcuni appartenenti al movimento "Forza Nuova", in numero sicuramente superiore a cinque, che, dopo aver intimato nella persona dell'Armigliato, detto "Giusva", ai presenti di <non rompere i coglioni> (cfr. esame Danzi ud. 23.12.2004 pagg. 100 e 103), con ciò facendo chiaro riferimento all'antefatto del pomeriggio, nonché, nella persona del Lantieri, estraendo minacciosamente una catena, poi sequestrata, rovesciavano il banchetto con il materiale di propaganda su di esso appoggiato e si scagliavano, nella persona del Castellini che all'evidenza capeggiava il gruppo, verso Tommasi Giordano riconosciuto come "il provocatore" del pomeriggio per via della sua particolare capigliatura.

In questo momento, vista la mala parata, Roberto Aere, completamente estraneo all'antefatto, si frapponeva tra il Castellini ed il Tommasi e veniva gettato a terra dal primo; superato l'"ostacolo" Aere il Castellini si lanciava quindi contro il Tommasi con cui cadeva a terra e veniva quindi, dopo una breve colluttazione, separato dai presenti tra cui l'Aere, mentre Elisabetta Adami cercava di attirare l'attenzione dei passanti sull'aggressione da ella qualificata come "fascista". Nella colluttazione, chiaramente provocata dall'atteggiamento aggressivo del Castellini, il Tommasi riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto (cfr. referto a foglio 47).

Evidentemente preoccupati dall'attenzione richiamata dalle invocazioni della Adami e degli altri presenti e dal conseguente probabile imminente intervento delle Forze dell'Ordine, i giovani di destra, anche per evitare di essere identificati (emblematico è il comportamento dell'Armigliato dopo essere stato riconosciuto cfr. sul punto esame Danzi, abitante nello stesso quartiere, ud. 23.12.2004 pagg. 99-100) iniziavano ad allontanarsi dal luogo del fatto indietreggiando in modo da controllare l'eventuale reazione dei giovani di sinistra ai quali nel frattempo si era unito, proveniente da un vicino bar, Zardini Giovanni presidente del circolo "Pink" richiamato dal trambusto. In questo frangente veniva notato il Lanteri nuovamente roteare la catena e quindi lanciare una locandina metallica del giornale "L'Arena" raccolta nei pressi dell'edicola posta di fronte al magazzino "Coin" verso i giovani di sinistra che lo incalzavano (circa l'identità dell'autore di quest'ultimo fatto cfr. deposizioni Adami ud. 23.12.2004 pag. 51, Danzi ud. 23.12.2004 pagg. 103-104, Tarocco ud. 23.12.2004 pag. 111 e V.Q. Miazzo ud. 13.05.2005 pag. 13), e Castellini, Armigliato e Zecchini sfilarsi la cintura dei pantaloni con fare chiaramente minaccioso.

Nel frattempo, attirato dalle urla dei partecipanti al banchetto, il Bonetto, chiaramente manifestando adesione alle ragioni degli aderenti al gruppo di sinistra tanto

da essere individuato, si avvicinava agli Scavi e veniva repentinamente colpito al volto da un pugno sferrato da un soggetto non meglio identificato, ma comunque facente parte del gruppo che si ritirava dal banchetto, pugno che gli provocava la caduta degli occhiali e lesioni guaribili in giorni tre (cfr. referto a fogli 43 e 52). Nel seguire i giovani di destra verso via Cappello, Zardini veniva colpito al volto con una cinghiata dall'Armigliato o dallo Zecchini (sul punto le fonti probatorie sono contrastanti); nell'occasione Zardini riportava lesioni guaribili in giorni otto e tre punti di sutura al mento (cfr. referto a foglio 42). Quindi i giovani di destra il cui numero non era certamente inferiore a cinque (cfr. teste Michelini Lino, completamente estraneo ai fatti, ud. 23.12.2004 pag. 151 che li quantifica in sette-otto) si allontanavano dividendosi tra via Cappello e via Zambelli seguiti da quattro o cinque giovani di sinistra, tra cui una ragazza, che gridavano "Fascisti, Forza Nuova, Forza Nuova" (cfr. teste Michelini, ibidem, pag. 151). Verso le 19.00 tutto aveva quindi termine con l'allontanamento dei giovani di destra dagli Scavi.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda vanno separatamente valutate le varie posizioni processuali.

L'imputato Bellavite, la cui presenza in piazza Erbe dopo il primo contatto tra giovani di destra e di sinistra, è confermata dal teste Fonso (cfr. ud. 23.12.2004 pagg. 91-92 e 95), va assolto, con la formula sopra indicata, sia in quanto non sono emersi a suo carico elementi sufficienti per attestarne un concorso materiale nel delitto sub A), in difetto della prova della sua presenza presso gli Scavi al momento degli scontri, sia perché il fatto di aver segnalato agli altri aderenti a "Forza Nuova" la presenza del banchetto (cfr. teste Fonso ibidem pag. 95) non integra di per sé la prova di un concorso sotto il profilo dell'istigazione essendo risultato che egli, al pari di tale Chiavenato, abbia invece invitato i partecipanti alla riunione avvenuta in piazza Erbe a lasciar perdere in ciò non ascoltato dal Castellini, dall'Armigliato, dal Lanteri, dallo Zecchini e da altri tre o quattro aderenti a "Forza Nuova".

Il Vertullo, la cui presenza sul luogo dell'antefatto è confermata dal teste Fiumini (cfr. ud. 23.12.2004 pag. 72), va anch'egli assolto, con la formula sopra indicata, in quanto, dopo il primo contatto con i giovani di sinistra in via Cappello, la sua presenza presso gli Scavi non è stata confermata da nessuno dei testi escussi e non risulta che egli abbia comunque istigato altri appartenenti a "Forza Nuova" a recarsi al banchetto per vendicare l'attività di disturbo asseritamente operata anche a suo danno dai giovani di sinistra.

Il Tommasi va invece assolto in quanto dalle testimonianze di tutti i soggetti presenti presso gli Scavi di Porta Leona, ancorché appartenenti alla medesima area politica ma non per questo assolutamente inattendibili, l'aggressione fu materialmente portata ai suoi danni dal Castellini e dagli altri giovani che lo spalleggiavano significativamente, com'è dimostrato anche dal fatto che il Castellini, nonostante fosse stato rallentato nella sua azione aggressiva dall'Aere, una volta superato lo stesso, si scagliò nuovamente contro il Tommasi spingendolo a terra, ingaggiando con questi una colluttazione, rialzandosi solo per allontanarsi nel momento in cui l'Adami richiamò l'attenzione dei passanti sulla matrice "fascista" dell'aggressione. Dalla dinamica emersa è infatti risultato che le lesioni sicuramente occorse al Castellini (cfr. referto a foglio 60) furono cagionate dalle due cadute, rispettivamente travolgendo Aere e gettando a terra Tommasi, ed in parte, come dallo stesso Castellini credibilmente allegato, da un colpo inferto allo stesso alla schiena da soggetto non identificato nel

1

momento in cui stava imboccando via Zambelli per allontanarsi definitivamente dal luogo degli scontri (cfr. esame Castellini).

E' quindi pacifico che il Castellini abbia cagionato ad Aere, quantomeno con dolo eventuale, il delitto di cui all'art. 581 c.p. nel momento in cui per raggiungere il soggetto con pettinatura "rasta" travolse lo stesso spingendolo a terra. Del pari è pacifica la responsabilità concorrente di Armigliato, Castellini e Lanteri nel delitto di lesioni personali volontarie continuate ed aggravate dal numero delle persone ex art. 112 n. 1 c.p. in quanto gli stessi sulla base delle concordi e convergenti deposizioni di tutti i testi assunti (cfr. deposizioni di Bonetto, Zardini, Aere, Adami, Coeli, Tarocco, Belloni, Danzi) hanno agito congiuntamente, dividendosi i compiti, aiutandosi, spalleggiandosi nel porre in essere, unitamente allo Zecchini ed altri soggetti non identificati, la spedizione punitiva che doveva "vendicare" lo sgarbo del pomeriggio in via Cappello. Una lettura in tal senso è proprio consentita dalla circostanza, evidente proprio esaminando la dinamica descritta, che oggetto dell'iniziativa doveva essere il Tommasi anche perché facilmente riconoscibile dalla sua pettinatura. L'espressione *<non dovete rompere i coglioni>* utilizzata inizialmente dall'Armigliato, il roteare ed il lanciare la catena da parte del Lantieri, l'aggressivo comportamento del Castellini chiaramente diretto verso il Tommasi, il colpo inferto da uno dei partecipanti alla spedizione in faccia al Bonetto, la cinghiata mediante fibbia in faccia allo Zardini, l'estrazione da parte di più di uno dei partecipanti al gruppo della cintura dei pantaloni da usare come mezzo di offesa, il lancio della locandina metallica da parte del Lantieri, sono tutti comportamenti che non possono essere ricondotti ad atteggiamenti meramente individuali dei partecipanti ma sono invece l'espressione di una volontà condivisa, di una iniziativa sinergica e comunque accettata dai sette-otto appartenenti a "Forza Nuova" nel momento in cui, contravvenendo alle indicazioni di Bellavite e di Chiavenato, decisero di seguire il Castellini presso il banchetto.

Pacifica inoltre è la responsabilità del Lantieri per la contravvenzione di cui al capo B) d'imputazione che discende dalle fonti probatorie più sopra indicate che hanno consentito di identificarlo come colui il quale, dopo aver roteato la catena, sicuramente non trovata casualmente in loco, lanciò verso i giovani di sinistra che lo incalzavano la locandina metallica raccolta davanti all'edicola.

Agli imputati Castellini, Armigliato e Lanteri, tenuto conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti e dei precedenti, non possono concedersi le attenuanti generiche. Va invece riconosciuta la continuazione interna tra i fatti di cui al capo a) contestati ad Armigliato e Lanteri, e interna ed esterna tra i delitti di cui al capo a) e di cui all'art. 581 c.p. contestati al Castellini, reputandosi per tutti all'evidenza più grave quello di cui al capo a) in danno di Zardini.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ex art. 2 c.p., vanno applicate, ad eccezione della contravvenzione di cui al capo b) contestata al solo Lantieri, le sanzioni previste dall'art. 52 del D. Lgs. 274/2000 istitutivo del Giudice di Pace.

Conseguentemente, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., applicate, nei termini sopra indicati, la continuazione, l'aggravante contestata e la recidiva, Armigliato Stefano va condannato alla pena della permanenza domiciliare per gg. 40 (p.b. gg. 25, aumentata agg. 30 per la recidiva e l'aggravante e come sopra per la continuazione interna), Castellini Luca alla pena della permanenza domiciliare per gg. 45 (p.b. gg. 25 aumentata a 30 per la recidiva e la aggravante a 40 per la continuazione interna e a 45 per la continuazione esterna) e Lantieri Giuseppe alla pena di gg. 40 di permanenza domiciliare (p.b. gg. 25, aumentata a gg. 30 per la recidiva e la aggravante e come

sopra per la continuazione interna), oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Lantieri va inoltre condannato, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla pena di mesi due di arresto ed euro 100,00 di ammenda per il reato sub b).

Va disposta la confisca e la distruzione della catena in sequestro.

Al riconoscimento della responsabilità penale consegue per gli imputati Armigliato, Castellini e Lantieri la condanna in solido al risarcimento dei danni, materiali e morali, in favore delle costituite parti civili Tommasi, Zardini e Bonetto, nonché, quanto al solo Castellini, in favore della parte civile Aere, danno che si stima congruo quantificare in via equitativa, in euro 800,00 per Tommasi (di cui 200,00 per danni morali), in euro 2000,00 per Zardini (di cui euro 400 per danni morali) e in euro 1500,00 per Aere (solo danno morale) nonché a rifondere le spese di costituzione difesa liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e 2 c.p. dichiara Armigliato Stefano, Castellini Luca e Lantieri Giuseppe responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e li condanna applicata la recidiva, Armigliato Stefano, ritenuta la continuazione interna al capo a), alla pena di gg. 40 di permanenza domiciliare, Castellini Luca, ritenuta la continuazione interna ed esterna, alla pena di gg. 45 di permanenza domiciliare, e Lantieri Giuseppe, ritenuta la continuazione interna al capo a), alla pena di gg. 40 di permanenza domiciliare e alla pena di mesi due di arresto ed euro 100,00 di ammenda per il reato sub b), oltre al pagamento in solido delle spese processuali;

visto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve Bellavite Lorenzo e Vertullo Davide dal reato sub a) per non avere commesso il fatto e Tommasi Giordano per non avere commesso il fatto quanto alle lesioni alla schiena in danno di Castellini e perché il fatto non sussiste quanto alle rimanenti;

visto l'art. 240 c.p. dispone la confisca e la distruzione della catena in sequestro;

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna Armigliato, Castellini e Lantieri in solido al risarcimento dei danni, materiali e morali, in favore delle costituite parti civili Tommasi, Zardini e Bonetto, nonché, quanto al solo Castellini, in favore della parte civile Aere, danno che si stima congruo quantificare in via equitativa, in euro 800,00 per Tommasi (di cui 200,00 per danni morali), in euro 2000,00 per Zardini (di cui euro 400 per danni morali), in euro 1000,00 per Bonetto (di cui 400,00 per danni morali) e in euro 1500,00 per Aere (solo danno morale) nonché a rifondere alle predette parti civili le spese di costituzione e difesa liquidate per ciascuna di esse in euro 1600,00 oltre accessori di legge.

Verona, 28.10.05

DEPOSITATO IN UDIENZA

Oggi 28-10-05

Il Cancelliere 93
Sabato *[firma]*

[firma]
Il Giudice

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede: per Bellavite e Vertullo l'assoluzione per non aver commesso il fatto; per Tommasi l'assoluzione ex art. 530 co. II c.p.p. per non aver commesso il fatto; la condanna, per Armigliato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione, per Castellini alla pena di mesi 5 e giorni 15 di reclusione, per Lantieri alla pena di mesi 5 di reclusione.

Il difensore della parte civile Bonetto Giovanni chiede: accertata la penale responsabilità degli imputati, condannarli alla pena di giustizia, subordinando l'eventuale sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ex art. 165 C.P.; condannare gli stessi imputati in solido tra di loro al risarcimento, nei confronti della parte civile costituita Bonetto Giovanni, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa nella somma di €. 5.164,57 o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, comunque maggiorata degli interessi maturati e maturandi dalla data del fatto al saldo effettivo ovvero in quella che verrà quantificata in separata sede; voglia dichiarare la predetta condanna al risarcimento del danno provvisoriamente esecutiva, ovvero, in subordine, concedere una provvisoria esecutiva; condannare gli imputati in solido tra di loro alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Il difensore della parte civile Tommasi Giordano chiede: sia riconosciuta la penale responsabilità degli imputati con conseguente condanna alla pena di giustizia; sia dichiarata la responsabilità patrimoniale degli imputati, per i danni tutti derivati a Giordano Tommasi per i fatti oggetto di processo e conseguentemente siano essi condannati al risarcimento a favore della costituita parte civile, nella misura minima di €. 5.000,00 o nella diversa, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio, anche in esito a valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione; siano condannati gli imputati al pagamento a favore della costituita p.c. d'una provvisoria esecutiva; dell'importo di €. 2.000,00 o del diverso, maggiore o minore, che sarà considerato di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; rifusione alla parte civile delle spese legali, per la cui quantificazione ci si rimette al Giudice.

Il difensore della parte civile Zardini Giovanni chiede: sia riconosciuta la penale responsabilità degli imputati con conseguente condanna alla pena di giustizia; sia dichiarata la responsabilità patrimoniale degli imputati, per i danni tutti derivati a Giovanni Zardini per i fatti oggetto di processo e conseguentemente siano essi condannati, in via solidale o secondo le accertate personali responsabilità, al loro risarcimento a favore della costituita parte civile, nella misura minima di €. 10.000,00 o nella diversa, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio, anche in esito a valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, ove non ritenuto liquidabile il danno in sede penale, nella misura che verrà determinata nelle opportune sedi civili; siano condannati gli imputati, in via solidale o secondo le accertate responsabilità, al pagamento a favore della p.c. d'una provvisoria esecutiva, dell'importo di €. 5.000,00 o del diverso, maggiore o minore, che sarà considerato di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; siano condannati gli imputati, sempre in via solidale o secondo le personali responsabilità, a rifondere alla parte civile le spese legali.

Il difensore della parte civile Aere Roberto chiede: sia riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato Castellini per i fatti reato a lui contestati nel procedimento de quo, con condanna alla pena di giustizia; sia conseguentemente dichiarata la responsabilità dell'imputato per i danni tutti derivati a Roberto Aere dai fatti e condotte oggetto di processo, e perciò sia esso condannato al loro risarcimento a favore del medesimo signor Aere, nella misura minima di €. 3.000,00 o nella diversa, maggiore o minore, che emergerà nel corso del giudizio, anche in esito a valutazione equitativa, oltre

interessi e rivalutazione, ovvero, se non ritenuto liquidabile il danno in sede penale, nella misura da determinarsi nelle opportune sedi civili; sia condannato l'imputato Castellini al pagamento a favore della p.c. Aere d'una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, dell'importo di €. 1.500,00 o del diverso, maggiore o minore, che sarà considerato di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; sia condannato a rifondere alla parte civile Aere le spese legali di procedimento e processo.

Il difensore dell'imputato Tommasi chiede: l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato Bellavite chiede: l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore dell'imputato Vertullo chiede: l'assoluzione ex art. 530 co. I c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Il difensore avv. Bussinello chiede: per Armigliato l'assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530 co. II c.p.p.; in subordine il minimo della pena pecuniaria; per Castellini, per il reato di percosse l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; per il capo a) l'assoluzione per aver agito per legittima difesa; in subordine il minimo della pena pecuniaria; per Lantieri il minimo della pena.